



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

### **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

#### **IL CAPO DIPARTIMENTO**

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del consiglio dei ministri e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del consiglio dei ministri*";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019 concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2022, n. 3089, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Caponetto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, congiuntamente alla titolarità della gestione del centro di responsabilità CR 20 "Politiche in favore delle persone con disabilità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei Conti il 9 marzo 2023 n. 749, recante modifiche all'art. 24-*quater* del dPCM 1°ottobre 2012, che trasforma l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità in Dipartimento;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2022, con il quale al Dott. Antonio Caponetto, Consigliere dei ruoli della presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito incarico dirigenziale di livello generale di Capo dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e che a far data dal 3 marzo 2023 assume l'incarico di Capo Dipartimento;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

### **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

#### **IL CAPO DIPARTIMENTO**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023;
- VISTO l'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" che, al comma 1, al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziali rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e nel quarto trimestre del 2022 istituisce un fondo con dotazione di 120 milioni di euro per il 2022; che, al comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano individuati i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai commi 1 e 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo; che, al comma 5, prevede che per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgano di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3;
- VISTO il decreto - legge 18 novembre 2022 n. 176 - "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" - che sostituisce, al comma 1 dell'articolo 8 del decreto - legge 23 settembre 2022, n. 144, le parole «120 milioni» con le parole «170 milioni» e stabilisce che una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

### **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

#### **IL CAPO DIPARTIMENTO**

riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani;

- VISTO l'art. 1, comma 366, della legge n. 197, del 29 dicembre 2023, che prevede che il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sia incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e che tale rifinanziamento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021;
- VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2023, recante "Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore", in attuazione delle sopra citate norme, il quale, all'art. 5, prevede che ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulino apposita convenzione con Invitalia s.p.a. che procede ad implementare la Piattaforma, ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute, ad eseguire le operazioni di quantificazione ed erogazione del contributo cui all'articolo 4, nonché ad espletare i controlli e le operazioni di eventuali revoca del contributo;
- VISTO che con nota prot. 0061544 del 1/3/2023, Invitalia ha trasmesso la proposta progettuale per l'attuazione dell'intervento agevolativo finalizzato all'erogazione di contributi volti a mitigare le ripercussioni economiche negative per gli enti del terzo settore, derivanti dall'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nell'anno 2022, corredata degli elementi richiesti per la valutazione da parte del Dipartimento, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;
- VISTO con nota prot. 0000147 del 07/04/2023, il Dipartimento ha valutato positivamente la proposta progettuale trasmessa da Invitalia con nota del 1/3/2023;



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

### **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

#### **IL CAPO DIPARTIMENTO**

- VISTA la valutazione di congruità effettuata dal Dipartimento di cui alla nota DPFDP n. 317 del 28.4.2023;
- VISTA la nota MIMIT n. 3801 del 6.6.2023 con cui si è autorizzata la sottoscrizione della Convenzione con il Dipartimento precisando che il quadro economico complessivo, globalmente riferito, risulta rispondente ai parametri di economicità necessari per l'affidamento delle attività;
- VISTA la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia - in ordine alle attività amministrativa e supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, "Misura in favore degli enti del terzo settore a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica, elettrica e del gas naturale nel 2022", stipulata in data 14 giugno 2023;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla approvazione della Convenzione in oggetto

#### **DECRETA**

##### **Art. 1**

1. È approvata la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia - in ordine alle attività amministrativa e supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, "Misura in favore degli enti del terzo settore a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica, elettrica e del gas naturale nel 2022", stipulata in data 14 giugno 2023.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli adempimenti di competenza.

Roma,

**IL CAPO DIPARTIMENTO**  
**Cons. Antonio CAPONETTO**



# Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 07/07/2023 alle 08:16:57 UTC.

Verifica effettuata alla data 07/07/2023 alle 08:16:17 UTC.

## 1. File esaminato: "Decreto approvazione Convenzione invitatia.docx.p7m"

Il file *Decreto approvazione Convenzione invitatia.docx.p7m* è un documento elettronico di tipo CADES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: **a60bd4de253e8a2ad7beb831564c151561808fedde223e5ffc31167f762785ca**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**

### 1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) CAPONETTO ANTONIO MARIA	Poste Italiane EU Qualified Certificates CA	

#### 1.1.1 Firma n° 1 - CAPONETTO ANTONIO MARIA

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da **CAPONETTO ANTONIO MARIA, C.F./P.IVA TINIT-CPNNNM65E25C351N**, nazione **IT**, in data **03/07/2023 alle 19:09:02**.

#### Dettagli Certificato

- Common Name: **CAPONETTO ANTONIO MARIA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-CPNNNM65E25C351N**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **4851ac86171c763f**
- Rilasciato da: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.16.6, 0.4.0.2042.1.2, 1.3.76.48.1.2.3.3**
- Validità: dal **15/04/2021 alle 08:31:20** al **14/04/2024 alle 08:31:20**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **07/07/2023 alle 10:16:34**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

## 1.A Appendice

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### 1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Poste Italiane S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **7596232f8978254d**
- Rilasciato da: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.76.48.1.4.1.1**
- Validità: dal **07/03/2017 alle 10:22:49** al **07/03/2037 alle 10:22:49**



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla  
Presidenza del Consiglio dei ministri  
Segretariato generale  
ROMA  
per il tramite  
dell'Ufficio centrale per il riscontro di regolarità  
amministrativo contabile (UBRRAC)  
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**

#### **RILIEVO**

**Oggetto: decreto 3 luglio 2023 - Approvazione della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia - in ordine alle attività correlate alla concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, "Misura in favore degli enti del terzo settore a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica, elettrica e del gas naturale nel 2022", stipulata in data 14 giugno 2023.**

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di chiarire il criterio di calcolo del riconoscimento dei c.d. costi indiretti.

A fronte di un importo complessivo, non superiore a euro 2.550.000 (IVA inclusa), riconosciuto a Invitalia s.p.a. per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, il Piano delle attività e dei costi predisposto dalla società, allegato alla stessa convenzione, espone, a titolo di spese generali, la somma di euro 418.032,79, al netto di IVA, pari al 25% dei costi diretti (per personale e acquisto di beni e servizi).

Dalla documentazione in atti si rileva che la percentuale dei costi indiretti è stata determinata come da metodologia approvata con decreto dell'Agenzia per la coesione territoriale del 17 novembre 2020 ai fini della rendicontazione delle spese sostenute nell'utilizzo dei fondi strutturali di investimento europei che richiama, a sua volta, le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare per quanto attiene alle forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile disciplinate dall'art. 67 e ss.

Nel caso di specie viene in rilievo l'art. 68 del suddetto Regolamento che, nel prevedere la possibilità del calcolo forfettario di eventuali costi indiretti, individua diverse modalità per la relativa quantificazione, e, precisamente, ove non si faccia riferimento a metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario, un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia obbligo di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile o, in alternativa, un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, purché calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile.

Secondo quanto chiarito da questa Corte nella deliberazione n. SCCLEG/2/2018/PREV ai fini della corretta determinazione dei costi in parola, la percentuale effettivamente applicata deve *“essere oggetto di analitica specificazione, con evidenziazione delle voci considerate ed esclusiva imputazione, in aggiunta ai costi diretti del personale impegnato nella specifica commessa, dei costi organizzativi strettamente correlabili alle prestazioni dedotte in Convenzione, in base a criteri oggettivi e verificabili”*.

Ai fini della convenzione in esame la parametrizzazione dei costi indiretti viene riferita a bilanci risalenti (2016-2018) da cui emergerebbe che l'incidenza delle spese generali sulle attività oggetto di rendicontazione si è sempre attestata al di sopra del 25%; nella documentazione qui trasmessa non risultano evidenziate le specifiche circostanze a comprova dell'utilizzo di un *“metodo giusto, equo e verificabile”* tale da giustificare una quantificazione di tali costi derogatoria rispetto all'ordinario parametro rappresentato dal tasso forfettario del 15% dei costi diretti e, oltretutto, nella misura massima consentita del 25%.

Tale carenza motivazionale appare ancora più significativa se si tiene conto che la convenzione prevede che i costi indiretti saranno rendicontati fino alla misura massima del 25% per tutta la sua durata (fino al 31 dicembre 2025), senza considerare eventuali risparmi connessi ad economie di scala dell'investimento iniziale.

Occorre, altresì, rilevare che, oltre a non essere chiara la scelta dell'aliquota massima del 25%, non appare del tutto corretto il calcolo dei costi indiretti, giacché i *“costi diretti”*, diversi da quelli imputabili alle spese di personale, non dovrebbero comporre la base di calcolo ai fini dell'applicazione del tasso del 25% per l'individuazione del limite per il rimborso dei costi indiretti: come emerge, invece, dal quadro economico previsionale complessivo, i costi indiretti risultano calcolati sul totale dei costi diretti, e quindi anche sulla voce spese per acquisizione di beni e servizi nelle sue diverse componenti.

Ciò posto, si chiedono documentati chiarimenti sulla problematica sopra esposta.

Da ultimo, si chiede di chiarire l'impegno finanziario complessivo assunto col presente decreto, non immediatamente desumibile dal dispositivo dell'atto e dalla documentazione a corredo.

Nel richiamare l'attenzione sul termine di trenta giorni per il riscontro al presente rilievo di cui all'art. 27, comma 1, l. n. 340/2000, si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in

attesa dei chiarimenti che l'amministrazione riterrà di fornire al riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui trattasi.

Il Magistrato istruttore  
Ottavio Caleo  
*firmato digitalmente*

Il Consigliere delegato  
Cinzia Barisano  
*firmato digitalmente*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche in favore delle persone con*  
*disabilità*

Corte dei Conti  
 Ufficio di controllo sugli atti della  
 Presidenza del Consiglio dei ministri  
 del Ministero della Giustizia e del  
 Ministero degli Affari esteri e della  
 Cooperazione internazionale

*per il tramite dell'*  
 Ufficio di bilancio e per il riscontro  
 della regolarità amministrativo-  
 contabile

e, p.c., Ufficio di Gabinetto del Ministro per le  
 disabilità

Ufficio del Segretario generale

*per interoperabilità*

**Oggetto: decreto 3 luglio 2023 - Approvazione della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia - in ordine alle attività correlate alla concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, "Misura in favore degli enti del terzo settore a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica, elettrica e del gas naturale nel 2022", stipulata in data 14 giugno 2023 – Risposta a rilievo.**

Si riscontra il rilievo dell'Organo di controllo inerente l'oggetto trasmesso per il tramite dell'Ubrac, fornendo i documentati chiarimenti richiesti circa il criterio di calcolo del riconoscimento dei c.d. costi indiretti.

In proposito, la base giuridica è, come rilevato, l'art. 68 (Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile) del Regolamento (UE) 1303/2013, il quale prevede che "laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi", ugualmente applicabili dallo Stato Membro e non derogatori l'uno rispetto all'altro:

1. un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto (il calcolo cioè deve essere "ragionevole, vale a dire deve essere basato su fatti reali, e non deve essere eccessivo o estremo"),



equo (“non si devono favorire alcuni beneficiari o alcune operazioni rispetto ad altri. Il calcolo delle tabelle standard di costi unitari, degli importi forfettari o dei tassi forfettari deve assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni”) e verificabile (“La determinazione dei tassi forfettari, delle tabelle standard di costi unitari o degli importi forfettari si deve basare su prove documentarie e verificabili”) o di un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

2. tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

3. un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

La metodologia di cui alla fattispecie sub 1) è quella a cui questo Dipartimento, nella predisposizione della Convenzione approvata con il decreto oggetto di controllo, si è indirizzata sulla scorta di quello che appare un orientamento condiviso da altre Amministrazioni.

La base di tale metodologia è da rinvenire, anzitutto, nell’approvazione da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) della metodologia di cui si è dotata Invitalia in coerenza con quanto previsto, appunto, dalla norma comunitaria sub 1).

L’approvazione della metodologia da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale (interventiva in più riprese, rispettivamente, con decreto n. 19 del 07.04.17 relativamente al triennio 2012 – 2015, con decreto n. 114 del 17.11.2020 relativamente al triennio 2016 – 2018 e con decreto n. 38 del 13 aprile 2023 relativamente al triennio 2019 -2021 – All. rispettivamente 1 – 2 -3) non è stata considerata dallo scrivente Dipartimento solo quale mero precedente, ma tenendo conto del ruolo di Autorità capofila del Fondo europeo di sviluppo regionale che è riconosciuto all’Agenzia in virtù dell’Accordo di partenariato sulla politica di coesione tra Italia e Commissione Europea e della funzione per statuto di tale Amministrazione di vigilanza sull’attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano fondi provenienti dal bilancio UE.

Sulla base, quindi, dell’approvazione proveniente da tale autorità si è pertanto ritenuta la legittimità dell’applicazione del primo regime individuato.

La Guida alle opzioni semplificate in materia di costi, pubblicata dalla Commissione europea a ottobre 2014 (Nota EGESIF\_14-0017) e la Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), forniscono



informazioni più puntuali circa le modalità di utilizzo di ciascuna tipologia di opzione e chiariscono le modalità di definizione del “metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.”

In particolare, si precisa che il tasso effettivo da usare deve essere giustificato conformemente a uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lettere a) e c) del Regolamento generale, ovvero:

- a norma della lettera a):
  - su dati statistici o altre informazioni soggettive;
  - su dati storici o altre informazioni soggettive;
  - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- a norma della lettera c), conformemente alle norme di applicazione nell'ambito di meccanismi di sovvenzione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Sulla base delle modalità e degli esempi forniti dalla Commissione europea nella suddetta nota EGESIF e sopra descritte, al fine di adottare Operazioni Semplificate in materia di Costi (OSC) per la remunerazione delle attività che Invitalia assicura a favore delle diverse Amministrazioni committenti, quest'ultima ha quindi definito con l'Agenzia, nelle vesti specifiche, oltre quelle sopra ricordate, di Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, l'applicazione di un metodo giusto, equo e verificabile, in conformità alle previsioni dei già richiamati articoli 67 e 68 del Regolamento 1303/2013, che trova espressione nei documenti utilizzati, che ad ogni buon conto si allegano (allegati 1 – 2 bis – 3 bis).

Questa attività ha portato relativamente ai costi del personale a determinare tabelle standard di costi unitari costruite elaborando le serie storiche triennali dei costi reali del personale, pervenendo a costi orari unitari per livello di inquadramento del CCNL di riferimento. Tali costi standard unitari sono utilizzati per la valorizzazione delle proposte operative e per la relativa valutazione di congruità in riferimento ai costi di mercato per analoghe attività. L'adozione dei costi orari standard nelle rendicontazioni, infatti, semplifica e rende trasparenti le operazioni per la valorizzazione delle prestazioni, grazie all'utilizzo di timesheet, con la specifica indicazione delle ore lavorate dalla singola risorsa e del suo relativo costo standard, in alternativa all'esposizione delle singole buste paga, con benefici per le attività di verifica da parte delle amministrazioni e con un maggiore rispetto della privacy degli interessati. Il sistema centralizzato per la produzione dei timesheet, a partire dalle ore effettivamente lavorate mensilmente dalle risorse umane, consente altresì di garantire la corretta consuntivazione delle stesse all'interno delle varie commesse gestite da Invitalia, evitando la allocazione delle ore lavorate sulle commesse dal personale in misura superiore rispetto a quelle effettive.



In relazione ai costi indiretti, l'Agenzia per la coesione territoriale ha accertato le serie storiche delle spese non direttamente connesse alle attività operative, ricomprendendo nel perimetro dei costi indiretti tutti i costi di funzionamento ed organizzativi necessari a sostenere l'operatività della società nelle iniziative a favore della committenza.

Nei trienni considerati all'interno delle note metodologiche menzionate in precedenza, allegata alla documentazione già trasmessa, le spese generali riconosciute dall'Agenzia per la coesione territoriale sono state pari a:

- 26,20% nel 2013
- 25,70% nel 2014
- 27,10% nel 2015
- 26,48% nel 2016
- 25,65% nel 2017
- 28,12% nel 2018
- 25,94% nel 2019
- 25,55% nel 2020
- 25,40% nel 2021

Secondo questa serie e specificatamente con riferimento all'ultimo aggiornamento (triennio 2019-2021) emerge che, pur essendosi ridotta l'incidenza dei costi indiretti nella gestione dell'Ente, gli stessi risultano ancora essere superiori al 25%.

Ciò ha consentito di pervenire alla conclusione di poter applicarsi il richiamato tasso del 25% come valore massimale di riferimento da utilizzare nelle proposte alle Amministrazioni committenti, fermo restando che in fase di rendicontazione sarà applicata la percentuale effettiva di spese generali qualora questa sia inferiore al 25% e che sarà possibile anche una riduzione di tale percentuale, qualora successivi aggiornamenti della nota metodologica evidenzino un valore dei costi indiretti inferiori a tale percentuale: così, infatti esplicitamente, si afferma nell'art. 6 comma 4, dove la percentuale del 25% è individuata come "soglia massima" riconoscibile.

L'aggiornamento della nota metodologica, a sua volta, è ormai procedura da considerare a regime: la "Nota metodologica 2023" (All. 3bis), infatti, stabilisce, in chiusura, che al fine di rendere gli importi standard di riferimento da utilizzare per la rendicontazione a costi semplificati congrui e coerenti con i costi effettivi realmente sostenuti da Invitalia, la stessa metodologia potrà essere rivista ed aggiornata periodicamente (massimo triennialmente) con i dati di bilancio aggiornati e che, con specifico riferimento ai costi standard del personale, per garantire la migliore approssimazione possibile con i costi reali, sarà possibile procedere alla revisione annuale degli stessi in base all'andamento dell'incremento dei minimi retributivi (IPCA), qualora quest'ultimo indice dovesse risultare maggiore o uguale alla soglia del 5%.



Rispetto quanto sopra esposto, si segnala, altresì, che i costi indiretti, considerati da Invitalia all'interno della propria Metodologia, sono costituiti dalle spese non direttamente imputabili ad attività operative (e quindi non allocate su specifiche commesse gestite dall'ente) e, tuttavia, funzionali alla realizzazione delle attività stesse e che, conseguentemente, non costituiscono oggetto di diretta rendicontazione. Il dettaglio rispetto a tale specifica è riscontrabile all'interno del paragrafo 2.2 "Determinazione dei costi per le spese generali – Metodologia di individuazione del tasso forfettario applicabile" delle Metodologie dei costi trasmesse da Invitalia, in cui è fornito l'elenco e la descrizione delle tipologie di voci di costo utilizzate per definire i costi indiretti dell'ente.

Pertanto, ai fini della stipula della Convenzione di cui trattasi, si è preso atto della Metodologia dei costi di Invitalia, approvata dall'Agenzia per la coesione territoriale e si è previsto per l'intervento in oggetto un tasso forfettario per i costi indiretti pari al 25% dei complessivi costi diretti sostenuti a valere sull'intervento, fermo restando come sopra detto, quanto prevede espressamente il comma 4 dell'art. 6.

Sul punto, vale la pena sottolineare ulteriormente come la convenzione di cui trattasi prevede il coinvolgimento di Invitalia quale soggetto incaricato di realizzare le attività di progettazione della misura, istruttoria, erogazione dei contributi e controlli, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato con adeguati profili specialistici professionali, con il corretto mix fra personale dipendente e collaborazioni esterne, con un profilo di responsabilità di risultato in capo ai coordinatori, project manager e alla struttura organizzativa ed operativa con la quale Invitalia supporta le attività a favore della Pubblica Amministrazione. Si tratta, cioè, di un contesto operativo che rientra pienamente nell'ambito delle attività che Invitalia assicura nell'esercizio della propria missione istituzionale, per la quale il modello operativo ed organizzativo di allocazione dei costi prevede costi per le risorse umane e strumentali direttamente connesse all'esecuzione delle attività e spese generali connesse al funzionamento di Invitalia a servizio di tutte le linee di produzione.

Con riferimento, invece, a possibili riduzioni nel tempo dell'incidenza dei costi indiretti rispetto quelli diretti, occorre considerare che, nel caso specifico, il fatto che le attività e il servizio fornito da Invitalia si debba intendere circoscritto quanto all'oggetto, e nel tempo, rende poco realistica l'applicazione di economie di scala. In generale, la possibilità di considerare, in sede convenzionale, le economie di scala presuppone una contabilità di tipo industriale e una continuità e ripetitività nel tempo dei servizi assicurati dal fornitore (come per astratto potrebbe accadere nel caso di una convenzione pluriennale per attività di assistenza tecnica generiche) che nel caso di specie non sono sembrate applicabili.

In merito all'inserimento dei costi esterni per l'acquisizione di beni e servizi ai fini



della determinazione dei costi indiretti si evidenzia che la citata normativa prevede espressamente che il tasso forfettario del 25% sia applicato a tutti i costi diretti ammissibili. Sono stati pertanto considerati anche i costi per l'acquisizione di beni e servizi nella base di computo dei costi indiretti, tenuto conto che – sempre avendo riguardo allo specifico oggetto della convenzione e al tipo di attività che deve essere assicurata – che tali acquisizioni comportano comunque dei costi di gestione e di transazione che è sembrato corretto considerare tra i costi indiretti.

Peraltro, la soglia massima prevista nel regolamento del riconoscimento delle spese generali, individuate con apposita metodologia fino al 25% dei costi diretti ammissibili, di fatto sancisce che tale soglia costituisce un limite fisiologicamente virtuoso e accettabile di incidenza delle spese indirette rispetto alle dirette e pertanto riconoscibile e remunerabile.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarire l'impegno finanziario complessivo, è stato adottato e inserito a sistema il decreto con cui viene assunto l'impegno contabile per l'importo complessivo di euro 175 milioni, pari al totale della somma stanziata per il fattore legislativo, al fine di consentire il trasferimento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia su apposito conto corrente infruttifero intestato alla medesima, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, come previsto dalla norma e dalla convenzione.

Tale importo è destinato

- per 167,450 milioni di euro all'erogazione dei contributi concedibili agli enti operanti nel terzo settore a valere sul fondo di cui all'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e successive modifiche e integrazioni;
- per 5 milioni di euro all'erogazione dei contributi concedibili alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a valere sull'articolo 1, comma 366 della legge 20 dicembre 2022, n. 197;
- per euro 2,550 milioni (IVA inclusa, ovvero per euro 2.090 milioni non considerando l'IVA) per il rimborso dei costi sostenuti e documentati da Invitalia Spa per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione di cui all'oggetto.

Tale decreto non è stato assunto contestualmente a quello di approvazione della convenzione perché solo con decreto di variazione di bilancio n. 321/bil del 29 agosto 2023 è stata integrata la provvista disponibile sul capitolo disponendo una variazione di bilancio in aumento a favore del pertinente capitolo di bilancio per la somma di euro 45 milioni, versati dal MEF a titolo di restante quota dello stanziamento di euro 50 milioni ai sensi del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Caponetto

Firmato digitalmente da  
CAPONETTO  
ANTONIO MARIA  
C=IT  
O= PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 03/07/2023, con oggetto PRESIDENZA - Decreto 3 luglio 2023 - Approvazione della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia - in ordine alle attività correlate alla concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, "Misura in favore degli enti del terzo settore a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica, elettrica e del gas naturale nel 2022", stipulata in data 14 giugno 2023 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0042023 - Ingresso - 26/07/2023 - 12:02 ed è stato ammesso alla registrazione il 11/10/2023 n. 2694 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 3 luglio 2023, di approvazione della convenzione, stipulata in data 14 giugno 2023, per la regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - e Invitalia s.p.a., funzionale alla concessione ed erogazione di contributi agli enti del terzo settore, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica, elettrica e del gas naturale nel 2022, evidenziando che, in sede di riscontro a rilievo, l'Amministrazione ha fornito gli elementi tesi a dimostrare la congruità economica dell'affidamento del servizio alla società in house, in particolare sotto il profilo della quantificazione e riconoscimento dei costi indiretti, nonché dell'assunzione del pertinente impegno di spesa. Si sottolinea l'esigenza, in sede di eventuali futuri affidamenti c. d. in house, di inserire in motivazione o in allegata relazione tutti gli elementi che provano la congruità economica dell'offerta (obbligo normativo ora prescritto e disciplinato dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023), in particolare, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione, quelli tesi a dimostrare la corretta valorizzazione dei costi generali.

**Il Consigliere Delegato**  
CINZIA BARISANO  
(Firmato digitalmente)

**Il Magistrato Istruttore**  
DONATO CENTRONE  
(Firmato digitalmente)

